




Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino

PROTOCOLLO D'INTESA

per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di gestione, fruizione e promozione dei siti archeologici sottomarini rinvenuti all'interno dell'AMP Portofino

TRA

Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia (di seguito nominata, per brevità, Soprintendenza), con sede legale in Genova Via Balbi 10, codice fiscale 80047930104, rappresentata dal Soprintendente pro tempore, arch. Cristina Bartolini, domiciliata per la carica in Genova, via Balbi 10 (C.F. 80031150107)

E

Il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, (di seguito nominato, per brevità, AMP o Consorzio), con sede legale a Portofino (Genova), via alla Penisola – Castello Brown, rappresentato dal Presidente dott. Guglielmo Caversazio (C.F. 91031820102).

VISTI

-l'art. 118 del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che attribuisce allo Stato e agli Enti pubblici territoriali la facoltà di promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;

-l'art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

-l'art. 102, comma 4 e l'art. 112, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

**Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino**

-Il DPCM n. 57/2024 (Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance);

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “ *T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

PREMESSO

- che all’interno dell’AMP si conservano due relitti di interesse archeologico (relitto rinascimentale Portofino 2 e relitto romano Portofino 3) posti a breve distanza tra loro (ca. 200 m) e appartenenti al **patrimonio indisponibile dello Stato** ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 42/2004;
- che i predetti siti e contesti di interesse archeologico risultano tutelati su richiesta della Soprintendenza da apposite ordinanze della Capitaneria di porto di Santa Margherita (n. 10/2013 e n. 2/2019);
- che la rilevanza dei suddetti contesti archeologici sul piano storico, archeologico e naturalistico richiede un’adeguata ed incisiva azione di tutela, promozione e valorizzazione;
- che è intenzione congiunta della Soprintendenza e dell’AMP promuovere una più ampia valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico sommerso;
- che l’AMP Portofino è stata Capofila del progetto Interreg Marittimo IT-FR NEPTUNE (PatrimoNio naturalE e cultURale sommerso e gestione sosteNibile della subacquEa ricreativa) volto alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale sottomarino e, in accordo con la Soprintendenza, ha individuato i relitti citati come siti su cui sviluppare la progettazione e le attività di valorizzazione oggetto del bando;
- che a tal fine la Soprintendenza, in collaborazione con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, ha sviluppato un progetto di indagini archeologiche e messa in sicurezza dei due relitti citati;
- che le esperienze acquisite e gli esiti delle suddette indagini hanno evidenziato come solo il relitto Portofino 2 può essere oggetto di attività di fruizione, mentre per il Relitto Portofino



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

**Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino**

- 3, considerata la vulnerabilità del contesto, si è valutata la necessità di pianificare specifiche attività di tutela diretta tramite lo scavo e la copertura del sito con un sistema di griglie metalliche di protezione;
- che si ritiene essenziale definire criteri di gestione, sviluppando modalità di valorizzazione dei siti compatibili con le prioritarie istanze di tutela;
 - che risulta necessario, sulla scorta delle esperienze e degli strumenti testati in altri contesti regionali, pervenire alla predisposizione di un progetto di fruizione, valorizzazione e gestione del Relitto Portofino 2, condiviso da Soprintendenza e AMP, anche al fine di perfezionare l'adozione di criteri in materia di promozione e protezione del suddetto patrimonio archeologico;
 - che Soprintendenza e AMP concordando sull'opportunità di individuare azioni strategiche e sinergiche per uno sviluppo delle potenzialità turistiche del patrimonio archeologico sottomarino rientrante all'interno della perimetrazione dell'AMP stessa, intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche e strumentali, all'attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la valorizzazione e la fruizione dei suddetti luoghi culturali e, a tal fine, ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che disciplini i reciproci impegni;
 - che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni culturali fissate dal D. Lgs. n. 42/2004;

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Soggetti e oggetto del protocollo d'intesa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa. La *Soprintendenza* e il *Consorzio* concordano di pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale condiviso, integrato e coordinato, per la gestione, la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici rientranti all'interno della perimetrazione dell'AMP.



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino

Art. 2 - Impegni delle parti e modalità di fruizione

Ai fini gestionali l'AMP si impegna, in collaborazione con l'Autorità Marittima e la Soprintendenza, nello sviluppo di specifiche autorizzazioni e sistemi di segnalazione preventiva delle immersioni sul sito archeologico Portofino 2. In particolare si precisa che solo i *diving* con apposita autorizzazione integrata per la visita al sito archeologico dell'AMP, previo nulla osta della Soprintendenza e della Capitaneria di Porto, potranno fruire di quest'ultimo. La visita al sito archeologico potrà avvenire solo tramite accompagnamento di un *diving* autorizzato e la lista con nomi delle guide e partecipanti all'immersione dovrà essere inviata per posta elettronica almeno 48 ore prima ai seguenti enti: AMP, Soprintendenza e Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. Le parti concordano nel pianificare eventuali attività future di promozione dei siti archeologici rientranti all'interno dell'AMP con organizzazione di eventi, attività di formazione, corsi specifici, attività di ricerca ecc.

Art. 3 – Oneri connessi all'attuazione del Protocollo di intesa

Le parti convengono sin d'ora che l'AMP sosterrà gli oneri di manutenzione degli appositi sistemi di ormeggio e gestirà l'iter autorizzativo. Potrà essere previsto nel futuro un sistema integrato "on line" di visite sui siti archeologici da valutare a seguito di un eventuale elevato flusso di richieste, al fine di gestire in maniera ottimale la fruizione del sito archeologico.

Il presente protocollo di intesa non comporta alcun onere per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi esterni alla stessa.

Art. 4 - Obblighi in materia di sicurezza del sito

Con riferimento alla fruizione turistica del sito individuato nel presente protocollo, le parti convengono sin d'ora che AMP si impegna a fornire gli strumenti necessari per autorizzare e contingentare la fruizione subacquea nel rispetto di un protocollo autorizzativo codificato, e di ogni ulteriore prescrizione che la Soprintendenza e la Capitaneria di Porto riterranno opportuno richiedere ai fini della tutela dei siti e della sicurezza delle immersioni. Sarà inoltre obbligo dei *Diving centers*, ai fini del rilascio dell'autorizzazione annuale, essere in possesso di idonea



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino

copertura assicurativa per responsabilità civile ed eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività di fruizione. Sui *Diving centers* grava in via esclusiva ogni responsabilità relativamente ai soggetti che effettuano le immersioni e sulla regolarità delle stesse. Gli obblighi e gli impegni tutti come sopra indicati a carico dei *Diving centers* saranno oggetto di apposito accordo sottoscritto dai responsabili delle stesse imprese con l'AMP.

Art. 5- Riproduzione e utilizzo di immagini

Considerata la finalità del presente Protocollo di intesa, la Soprintendenza autorizza l'AMP alla riproduzione video-fotografica dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente atto, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore della Soprintendenza, i diritti di utilizzazione delle riproduzioni video-fotografiche per fini istituzionali. L'AMP si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia alla Soprintendenza. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione può essere eseguita solo per uso personale o per motivi di studio, purché attuata senza scopo di lucro e su concessione del Ministero della Cultura, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

L'AMP si impegna ad apporre con pari dignità il proprio logo e quello del *Ministero della Cultura*, con la dicitura *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia*, che saranno riportati sul materiale illustrativo (*dépliant*, cartoline etc.), ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (a titolo di esempio, pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) dei siti archeologici. In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.

Art. 6 – Referenti operativi

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'intesa, ciascuna parte mette sin d'ora a disposizione dell'altra i propri referenti operativi individuati, rispettivamente, nel Dott.



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

**Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino**

Simon Luca Trigona, funzionario archeologo, per la Soprintendenza, e nella dott.ssa Sara Venturini, Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale, per l'AMP.

Art. 7 - Durata del Protocollo d'intesa

La durata del presente protocollo di intesa è fissata in tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l'avvio di una procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza. Il protocollo di intesa può essere rinnovato per identico periodo.

Art. 8 - Inadempienza delle parti

Le parti convengono che il presente Protocollo d'intesa potrà essere risolto anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, nel caso in cui l'altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.

Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dal presente protocollo di intesa, previa indicazione per iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 - Riservatezza e privacy

Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi esclusivamente al presente protocollo di intesa. In quest'ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.Lgs 196/2003



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

**Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino**

come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui al presente Protocollo di intesa. Per tal via, le Parti garantiscono l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di applicare puntualmente alla propria organizzazione la citata normativa, garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente protocollo di intesa siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.

Articolo 10 - Pubblicazioni e divulgazione delle attività e dei risultati

1. Eventuali pubblicazioni e materiali illustrativi prodotti nell’ambito del presente protocollo sono da intendersi di comune proprietà degli Enti sottoscrittori, i quali condideranno e concorderanno i contenuti e le forme della loro diffusione ed edizione.
2. Le pubblicazioni e i materiali illustrativi sopraccitati dovranno riportare i loghi degli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di intesa.
3. I loghi degli Enti sottoscrittori apposti sulle pubblicazioni e i materiali illustrativi sopraccitati avranno pari visibilità e dignità.
4. Qualunque altra forma di presentazione o comunicazione a terzi mediante comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la diffusione via internet e la partecipazione a convegni, seminari ecc. da parte dei firmatari sarà preventivamente concordata tra i medesimi sottoscrittori del presente Protocollo di intesa.

Art. 11 – Foro competente.

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo d’intesa e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova come individuato dall’art. 25 c.p.c..



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA



portofino

**Consorzio di Gestione
Area Marina Protetta Portofino**

Art. 12 – Registrazione e spese

Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 13 - Firma digitale

Il presente Protocollo di intesa è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.

Genova, lì

Letto approvato e sottoscritto dalle parti

PER LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Il Soprintendente
Cristina Bartolini

PER IL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO

Il Presidente del CDA
Guglielmo Caversazio